



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio qualità dei servizi e governo clinico

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa d'atto decadenza accreditamento istituzionale, ai sensi della D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016.

- VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante "*Statuto Speciale per la Sardegna*" e le Relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1, recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*";
- VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, recante "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*" e ss.mm.ii.;
- VISTO la L.R. del 11 settembre 2020, n. 24, recante "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*";
- VISTA la D.G.R. n. 47/43 del 30 dicembre 2010 recante "*Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e delle relative procedure per il passaggio dall'accREDITAMENTO transitorio all'accREDITAMENTO provvisorio e per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo istituzionale entro il 30.12.2010 delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Approvazione definitiva*" che nell'allegato 3, paragrafo 8 dispone testualmente "*La mancata presentazione della suddetta documentazione, entro un termine di 15 giorni successivi alla data di scadenza dell'accREDITAMENTO, comporterà la decadenza immediata dell'accREDITAMENTO istituzionale e la cancellazione della struttura dall'elenco dei soggetti accREDITATI*".
- VISTA la D.G.R. n. 67/22 del 29 dicembre 2015 recante "*Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di accREDITAMENTO*", approvata definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28 gennaio 2016, che



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio qualità dei servizi e governo clinico

dispone che l'accreditamento istituzionale in regime definitivo ha una durata pari a cinque anni e non può essere rinnovato tacitamente, e la domanda di rinnovo dell'accreditamento deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza”;

VISTO l'art. 8 quater, comma 7, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, che, nel caso di richiesta di accreditamento istituzionale di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, prevede che l'accreditamento istituzionale può essere concesso in regime provvisorio, tempo necessario per la verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, con la precisazione che l'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento provvisorio concesso, e non può essere rinnovato tacitamente, e che il rappresentante legale, ai sensi della citata D.G.R. n. 67/22 del 29 dicembre 2015, dovrà inderogabilmente avviare, prima della scadenza, per via telematica al SUAPE del Comune territorialmente competente, apposito procedimento finalizzato al rilascio della conferma dell'accreditamento istituzionale;

VERIFICATO che le strutture riportate nell'allegato alla presente Determinazione non hanno provveduto nei termini previsti alla richiesta di rinnovo o conferma dell'accreditamento istituzionale, così come previsto dalle succitate Deliberazioni, ovvero nell'ambito del procedimento SUAPE avviato, in corso, è stato espresso un parere non favorevole non superabile;

RITENUTO necessario per il combinato disposto delle D.G.R. n. 47/43 del 30 dicembre 2010 e n. 67/22 del 29 dicembre procedere alla presa d'atto della decadenza dell'accreditamento istituzionale e alla cancellazione dall'elenco delle strutture private accreditate;

DETERMINA

Art. 1 Per le motivazioni riportate in premessa si prende atto della decadenza dall'accreditamento istituzionale delle strutture riportate in allegato, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Art. 2 Copia della presente Determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 31/1998.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Donatella Garau

